

## Le principali novità del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2010-2011

### Utilizzazioni

- Esteso a **7 anni** il diritto a presentare domanda di utilizzazione per il personale trasferito a domanda condizionata o d'ufficio, nel caso in cui non abbia ottenuto il trasferimento. Questo diritto al rientro con precedenza verrà ampliato l'anno prossimo a 8 anni.
- **I titoli** per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie **sono valutabili**, secondo la tabella per i trasferimenti d'ufficio, se posseduti **entro la data di scadenza** per la presentazione delle domande.
- Il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata su altra scuola negli ultimi 7 anni, ha diritto, qualora non ci siano posti disponibili nelle preferenze espresse ed i posti provinciali complessivi siano inferiori al personale da utilizzare, **a rientrare nella scuola da cui è stato trasferito** d'ufficio per attività di arricchimento e potenziamento nell'ambito del POF, nei limiti del riassorbimento dell'esubero.
- In presenza di posti disponibili il personale in esubero, titolare **DOP e senza sede, se non ottiene nulla a domanda, potrà anche essere utilizzato d'ufficio, anche in altro ruolo non inferiore**, sulla base del titolo di studio. Fa eccezione l'utilizzazione sui posti di sostegno per i quali l'utilizzazione d'ufficio sarà possibile solo se in possesso, oltre al titolo di studio, anche del titolo di specializzazione.
- **I docenti che verranno a trovarsi in una situazione di soprannumero parziale o totale in organico di fatto nella scuola di titolarità**, compresi quelli di sostegno con riferimento alla riduzione degli alunni con disabilità, **sono utilizzati nell'ambito della scuola stessa**. Rimane ferma la possibilità, con domanda da presentare entro 5 gg. dall'individuazione della sua situazione di soprannumerarietà, di poter partecipare volontariamente alle operazioni di utilizzazione in altra scuola.
- Previste le modalità di utilizzazione del personale di educazione musicale e di strumento, in possesso dei requisiti, nei posti disponibili nei licei musicali e coreutici, a prescindere dall'esubero, ed anche per altra provincia. In questo caso il personale interessato farà domanda di utilizzazione, da presentare in carta libera ed anche su posto part-time, entro la data di scadenza della secondaria di secondo grado: 2 agosto 2010.
- Il personale ITP potrà essere utilizzato anche nei posti disponibili degli uffici tecnici che dovranno essere costituiti in tutti gli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
- In caso di accoglimento della domanda di mobilità annuale interprovinciale è stato esplicitato l'obbligo di comunicazione immediata da parte dell'USP di arrivo a quello di provenienza, al fine di rendere immediatamente disponibile il posto liberato.
- Per il personale Ata è previsto che, in presenza di esubero, la mobilità verso altro profilo o area avverrà solo a domanda e non d'ufficio. Ai fini delle utilizzazioni sarà possibile abbinare anche spezzoni in diverse scuole, ma solo a domanda.
- Utilizzazione su posti liberi di DSGA. All'art. 11-bis viene richiamata la procedura da seguire. Qualora la puntuale applicazione delle disposizioni

previste dal Ccnl o dall'attuazione della sequenza Ata, non consenta di coprire tutti i posti vacanti con personale interno alla scuola, rimane la procedura della costituzione degli elenchi provinciali, definita negli ultimi anni, nel Ccni sulle utilizzazioni, con personale disponibile di altra scuola. La costituzione di tali elenchi provinciali viene effettuata con criteri definiti dalla contrattazione regionale, valorizzando in particolare l'esperienza acquisita, il possesso dei titoli culturali e gli assistenti amm.vi beneficiari della seconda posizione economica. Esplicitato il diritto, per tutti, al trattamento economico spettante per incarico in profilo superiore e la sostituzione del personale cui viene conferito l'incarico di DSGA.

### **Assegnazioni provvisorie**

- Il diritto a presentare domanda spetta per una qualsiasi delle motivazioni indicate all'art. 7 c. 1 (per i docenti) e all'art. 18 c. 1 (per gli Ata), ovvero per ricongiunzione al coniuge, oppure ai figli, oppure ai genitori, oppure per ragioni di cura in presenza di gravi motivi di salute (gravi patologie). Nelle grandi città è stata prevista la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria anche all'interno dello stesso comune, purché tra diversi distretti scolastici.